

REGOLAMENTO (CEE) N. 2700/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'expiration del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2167/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1428/76, quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture di riso, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttivi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in confor-

mità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ma sulla base delle offerte « porti del Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif d'acquisto a termine è uguale al prezzo cif o inferiore a tale prezzo di un importo non superiore a 0,30 ECU per tonnellata, l'importo supplementare è uguale a 0 ECU;

considerando che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1428/76, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle predette disposizioni, i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,30 ECU,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 21. 7. 1988, pag. 28.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.